



MURGIA & PARTNERS

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA I, L. N. 3/2012 E SUCC. MOD.

Ad istanza di

BEGHELDO RAFFAELE (C.F. BGHRFL70S29C383K), nato a Cavarzere (VE) il 29.11.1970, residente in Cavarzere (VE) – Via Leonardo da Vinci n. 13/S, rappresentato e difeso dall'**AVV. FRANCESCO MURGIA** del Foro di Treviso (C.F. MRGFNC58B09L407A), nato a Treviso (TV) il 09.02.1958, con studio in Treviso, Piazza Dei Signori n. 4, giusta procura alle liti da considerarsi apposta in calce in quanto rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica firmata digitalmente ed inserita nella busta telematica unitamente al presente atto, il quale indica ai fini dell'elezione di domicilio l'indirizzo di posta elettronica certificata francescomurgia@pec.ordineavvocatitreviso.it e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo telefax al n. 0422-591176 ovvero a mezzo posta elettronica certificata al predetto indirizzo.

*

PREMESSO CHE

- in data 26 marzo 2019 è stata formulata all'Organismo di Composizione della Crisi del Veneziano costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia istanza per la nomina del Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure previste dalla Legge n. 3/2012 (**Doc_01**);

- in data 12.04.2019 l'Organismo predetto ha nominato all'uopo il Dott. Mattia Callegari, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, con Studio in Chioggia, il quale ha accettato l'incarico (**Doc_02**) ed assistito il signor Begheldo Raffaele, unitamente alla di lui moglie signora Modena Marianna (C.F. MNDMNN77S47C383L), nata a Cavarzere (VE) il 07.11.1977, alla predisposizione della Proposta di Piano del Consumatore di cui al presente ricorso;

- in data 18.10.2019 l'Organismo adito ha trasmesso la Relazione Particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. n. 3/2012 (che si dimette quale **Doc_03** unitamente ai relativi allegati), relativa alla posizione ed alla proposta dei predetti coniugi Begheldo e Modena **contenente:**

i) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni *de quibus*;

ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere alle obbligazioni assunte;

iii) il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;

iv) l'indicazione dell'**inesistenza** di atti dei debitori impugnati dai creditori;

v) il giudizio **favorevole** sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta;

vi) l'attestazione della **probabile convenienza** del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

vii) il parere **favorevole** alla proposta di Piano del Consumatore, con contestuale attestazione di fattibilità dello stesso;

-in data 10.12.2019 il sottoscritto procuratore ha depositato telematicamente presso l'ufficio Volontaria Giurisdizione ricorso congiunto contenente la proposta di piano del consumatore nell'interesse di entrambi i coniugi unitamente alla relativa

documentazione allegata (**Doc_04**: copia ricorso e comunicazioni pec di avvenuta accettazione e consegna del deposito del ricorso allegato); successivamente, in data 08.01.2020, è stato comunicato il trasferimento del fascicolo alla Cancelleria Fallimentare, posto che per disposizione tabellare interna del Tribunale di Venezia i ricorsi in materia di sovraindebitamento sono attribuiti alla Sezione I – gruppo specialistico nel ruolo “volontaria fallimentare” (**Doc_05**: copia provvedimento 07.01.2020 e comunicazione pec della Cancelleria del 08.01.2020);

- a seguito dei colloqui intercorsi con la Cancelleria predetta, si provvede pertanto - in sostituzione del trasferimento interno del fascicolo - al rideposito del ricorso e della relativa documentazione nel ruolo fallimentare, fermo che la decorrenza di ogni e qualsivoglia effetto collegato e conseguente alla domanda si ritiene debba intendersi riferita all'originario deposito del 10.12.2019;

- con l'occasione, sempre all'esito dei confronti con la Cancelleria, si provvede al deposito - anziché di ricorso congiunto - di due distinti ricorsi, nell'interesse rispettivamente del signor Begheldo Raffaele e della signora Modena Marianna, pur essendo stata rappresentata tale prassi come rilevante ai soli fini amministrativi di iscrizione a ruolo e di versamento del contributo unificato, posto che risulta essere ormai consolidato l'orientamento secondo il quale, in presenza di situazioni quali quella di specie (ove i proponenti sono legati da rapporto di coniugio, l'esposizione debitoria è condivisa e le risorse messe a disposizione dei creditori sono le medesime) sia ammissibile – ed anzi, risponda ad esigenze di economia e speditezza – l'iniziativa congiunta (peraltro preferibile anche in una prospettiva *de iure condendo*, posto che l'art. 66 del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, di prossima entrata in vigore, espressamente prevede l'iniziativa congiunta per i membri della stessa famiglia);

- un tanto premesso, il presente ricorso e quello nell'interesse della signora Modena, che verrà depositato contestualmente, avranno pressochè i medesimi contenuti, posto che, come anticipato, vi è comunanza di debitorie ed identità di risorse messe a disposizione per l'esecuzione del piano, nonché in considerazione del fatto che unica per entrambi i coniugi è la Relazione Particolareggiata dell'Organismo della Crisi, che ha valutato la situazione in termini unitari, e nei medesimi termini ha attestato la fattibilità della proposta;

- per le sopraesposte ragioni, si richiede sin d'ora, se ritenuti sussistenti i presupposti, la riunione dei procedimenti rispettivamente promossi da Begheldo Raffaele e Modena Marianna e/o comunque la loro trattazione congiunta, di talchè la Proposta di cui ai separati ricorsi sia trattata come unica ed unitaria.

Tutto ciò premesso, il signor Begheldo Raffaele, *ut supra* rappresentato e difeso, ai fini del positivo giudizio sul Piano del Consumatore di cui alla presente Proposta

espone

quanto segue.

*

1) Sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità ex artt. 6 – 7 L. n. 3/2012.

Sussistono tutti i presupposti *ex lege* prescritti per l'ammissibilità della presente iniziativa.

Ed invero, il ricorrente:

1.1) è qualificabile come "consumatore" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) Legge cit., in quanto persona fisica che ha "assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta": il signor Begheldo, infatti, svolgeva e svolge attività di autista

alle dipendenze della società Trailer S.p.A., con sede legale in Brescia, non ha mai svolto né svolge attività d'impresa e pertanto l'esposizione debitoria del medesimo non è riconducibile all'esercizio di attività di tale natura (per completezza, si rileva sin d'ora che le medesime considerazioni valgono per la moglie del ricorrente, signora Modena, occupata come operaia per circa 15 anni nel settore tessile, e disoccupata dal 2007);

1.2) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma II lett. a) Legge cit., versa in una situazione di perdurante sovraindebitamento, come si andrà ad esporre;

1.3) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 comma II lett. a) Legge cit., non è soggetto a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle di cui alla Legge medesima, ed in particolare a quelle previste dal R.D. n. 267/1942;

1.4) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 comma II lett. b), non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della Legge cit.;

1.5) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 comma II lett. c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge precitata;

1.6) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 comma II lett. d) (*a contrario*), ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

*

2) Sulla situazione debitoria del ricorrente

Con riferimento alla descrizione dei singoli rapporti debitori del ricorrente si richiama per brevità e sintesi quanto già esposto nella Relazione Particolareggiata (cfr. Doc_03 - pagg. da 10 a 16, unitamente ai relativi allegati da n. 1.0 a n. 12.1) da intendersi quivi integralmente riprodotto.

Detta situazione debitoria - con proiezione al 31.12.2019, come rappresentata anche

dal Gestore nella precitata Relazione - è la seguente:

ELENCO CREDITORI BEGHELDO RAFFAELE – PROIEZIONE AL 31.12.2019

N.	Istituto	Descrizione	Rate Scad.	Cap. Res.	Altro	Interessi	Totale	Grado	Rif. Doc. allegati alla relazione
1	Banca Monte dei Paschi di Siena Spa	Mutuo ipotecario	3.670	42.181	754	5.475	52.080	Ipotecario	1.0 – 1.1 – 1.2
2	Findomestic Banca Spa	Linea credito revolving	-	-	-	-	4.284	Chirografo	2.0
3	Findomestic Banca Spa	Finanziam. cessione stipendio	-	11.717	-	-	11.717	Chirografo	3.0 – 3.1
4	Findomestic Banca Spa	Finanz. Cessione stipendio	-	4.460	-	-	4.460	Chirografo	4.0 – 4.1
5	Agos Ducato Spa	Carta di credito	-	-	-	-	2.794	Chirografo	5.0
6	Agos Ducato Spa	Finanziamento	6.903	41.933	311	-	49.147	Chirografo	6.0 – 6.1 – 6.2
7	Fiditalia Spa	Linea di credito revolving	-	-	-	-	1.831	Chirografo	7.0
8	Fiditalia Spa	Linea di credito revolving	-	-	-	-	3.023	Chirografo	8.0
9	Compass Banca Spa	Finanziamento	1.211	3.381	83	-	4.675	Chirografo	9.0 – 9.1. – 9.2
10	Compass Banca Spa	Finanziamento	1.892	4.534	128	-	6.554	Chirografo	10 – 10.1 – 10.2
11	Banca Monte dei Paschi di Siena Spa	Conto corrente	-	-	-	-	5.470	Chirografo	
12	Poste Italiane Spa	Carta di credito	-	-	-	-	1.566	Chirografo	
13	O.C.C. Veneziano	Compensi	-	-	-	-	3.142	Preceducibile	
TOTALE									150.743

Totale Euro 150.743,00, di cui:

Euro 3.142,00 in prededuzione

Euro 52.080,00 con privilegio ipotecario

Euro 95.521,00 in chirografo

Per completezza, si riproduce sin d'ora anche l'elenco dei creditori della signora Modena Marianna (che sarà ovviamente prodotto anche nel separato ricorso depositato dalla stessa) con proiezione al 31.12.2019, precisando che **I rapporti**

debitori di cui ai numeri 1, 5, 6, 9, 10, 11 e 13 sono cointestati ai signori Begheldo e Modena, che pertanto risultano coobbligati nei confronti dei relativi creditori

N.	Istituto	Descrizione	Rate scad.	Cap. res.	Altro	Interessi	Totale	Grado	Rif- Doc. Allegati allegati alla relazione
1	Banca Monte dei Paschi di Siena Spa	Mutuo ipotecario	3.670	42.181	754	5.475	52.080	Ipotecario	1.0 - 1.1 - 1.2
5	Agos Ducato Spa	Carta di credito	-	-	-	-	2.794	Chirografo	5.0
6	Agos Ducato Spa	Finanziamento	6.903	41.933	311	-	49.147	Chirografo	6.0 - 6.1 - 6.2
9	Compass Banca Spa	Finanziamento	1.211	3.381	83	-	4.675	Chirografo	9.0 - 9.1 - 9.2
10	Compass Banca Spa	Finanziamento	1.892	4.534	128	-	6.554	Chirografo	10 - 10.1 - 10.2
11	Banca Monte dei Paschi di Siena Spa	Conto corrente	-	-	-	-	5.470	Chirografo	
13	O.C.C. Veneziano	Compensi	-	-	-	-	3.142	Prededucibile	
TOTALE							123.863		

Si allegano: quale **Doc_06** l'elenco dei creditori sopra riportato, con indicazione delle somme dovute con proiezione al 31.12.2019 come rappresentata dal Gestore della Crisi; quale **Doc_07** copia del preventivo dell'O.C.C. del Veneziano sottoscritto per accettazione; quale **Doc_08** copia della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. relativa al saldo negativo del conto corrente (rif. n. 11 Elenco creditori).

*

3) Sulle cause del sovraindebitamento – la meritevolezza

Si ritiene che, anche a fronte dei rilievi contenuti nella Relazione Particolareggiata in atti (cfr. Doc_03), sussistano elementi idonei a fondare il favorevole giudizio di meritevolezza della presente Proposta.

Ed invero, le ragioni dell'indebitamento del ricorrente (e del coniuge) sono riconducibili

ad un progressivo deteriorarsi delle condizioni economiche del nucleo familiare, conseguenti ad eventi pregiudizievoli che hanno inciso sulla situazione lavorativa, e quindi reddituale; in particolare:

- nel 2001, i signori Begheldo e Modena hanno acquistato l'abitazione di residenza in Cavarzere, stipulando contestualmente contratto di mutuo ipotecario con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'importo di euro 92.000,00 oltre interessi a tasso variabile, della durata di anni 20; al tempo, entrambi i coniugi erano occupati, e le entrate mensili da redditi da lavoro si assestavano sui 2.400,00 euro mensili circa, a fronte di una rata mensile relativa al mutuo ipotecario di circa 600,00 euro, all'evidenza assolutamente sostenibile;
- nel 2007, a fronte della perdita del lavoro da parte della signora Modena, il reddito del nucleo familiare si è ridotto al solo stipendio percepito dal signor Begheldo, di circa 1.800,00 euro mensili, che consentiva comunque il pagamento delle rate del mutuo ipotecario;
- nel 2008, a fronte della necessità di acquistare una nuova autovettura (Fiat Grande Punto, tuttora l'unica auto in uso ai coniugi) il signor Begheldo ha sottoscritto con Findomestic S.p.A. un contratto di finanziamento, impegnandosi a restituire il relativo importo in n. 60 rate da euro 265,00 mensili, somma che andava ad aggiungersi alla precitata rata relativa al mutuo ipotecario;
- nel 2009, a fronte della crisi economica generale che ha coinvolto anche il settore dei trasporti in cui era ed è occupato il ricorrente, a quest'ultimo veniva ridotto l'orario di lavoro, con conseguente riduzione dello stipendio, che si assestava attorno ai 1.500,00 euro mensili;
- nel 2010 il signor Begheldo veniva quindi collocato in cassa integrazione sino al 2012, quando, pur di non perdere il lavoro, si vedeva costretto a sottoscrivere un

- contratto di solidarietà, con riduzione dell'orario;
- nel 2012 il signor Begheldo ha peraltro subito un infortunio sul lavoro, che gli ha impedito di lavorare per circa 10 mesi, periodo in cui ha egli percepito esclusivamente l'indennizzo Inail, pari a circa euro 700,00 mensili per i primi tre mesi e a circa euro 1.000,00 mensili per i mesi successivi;
 - in concomitanza a detti eventi, i coniugi, stante la mancanza di fondi con cui far fronte alle necessità della vita quotidiana, si sono visti costretti a richiedere al creditore mutuatario la sospensione dell'obbligo di pagamento della rata del mutuo ipotecario, ottenendola per un periodo di 12 mesi;
 - nel 2013 il ricorrente riprendeva normalmente l'attività lavorativa, tornando a percepire a titolo di stipendio la somma di circa euro 1.800,00 mensili; confidando in tale positiva circostanza, ed a fronte della necessità di sistemare l'abitazione di residenza e di sostenere alcuni esborsi di carattere straordinario per spese mediche, i coniugi stipulavano nuovi finanziamenti per circa euro 40.000,00;
 - di lì a poco, nel 2014, veniva rinegoziato il precitato mutuo ipotecario (in allora il debito residuo ammontava ad euro 52.356,98 oltre interessi), riducendo l'importo mensile delle rate ad euro 260,00 circa, ed al contempo prolungando la durata del prestito sino al 10.01.2037;
 - ciò nonostante, l'importo mensile da corrispondere a titolo di rate in restituzione dei prestiti contratti era divenuto insostenibile, ammontando complessivamente a circa 1.000,00 euro a fronte dei circa 1.800,00 a disposizione del nucleo familiare, residuando pertanto solo circa euro 800,00, somma all'evidenza inadeguata a far fronte a tutte le esigenze di vita del nucleo familiare;
 - al fine di supplire alle difficoltà di sostentamento, il signor Begheldo e la signora Modena hanno quindi richiesto ulteriori prestiti, a condizioni molto onerose, finalizzati

ad estinguere le rate di quelli precedenti e a soddisfare le primarie esigenze di vita: in un tale contesto, nell'ottobre del 2017 hanno ottenuto da Agos Ducato S.p.A. un finanziamento di 46.000,00 euro, per lo più utilizzato per estinguere il precitato prestito erogato per la ristrutturazione dell'abitazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, è di tutta evidenza che i coniugi – a fronte delle vicissitudini lavorative e di vita, ed anche a causa della mancanza di qualsivoglia cognizione in materia finanziaria (per inciso, il signor Begheldo è in possesso della licenza di scuola media e la signora Modena di quella elementare) - sono entrati incolpevolmente nella spirale del sovraindebitamento, vedendosi costretti a contrarre nuovi debiti a condizioni sempre più gravose per pagare i precedenti e per provvedere alle minimali esigenze di vita, sicchè nel 2018 il nucleo familiare si trovava gravato di esborsi per circa 1.500,00 a titolo di pagamento di rate, chiaramente insostenibili a fronte di entrate mensili di poco più di 2.000,00 euro.

Quanto sopra è stato all'evidenza aggravato dalla condotta dei soggetti finanziatori, che pur necessariamente a conoscenza (stante l'accesso alle informazioni di cui alla banca dati pubblica Crif) della sempre più rilevante esposizione debitoria dei coniugi hanno tuttavia continuato ad erogare credito, evidentemente in assenza di ogni minimale, dovuta valutazione del merito creditizio.

*

4) Sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale del ricorrente, sulle spese della famiglia, sugli eventuali atti di disposizione.

4.1) situazione familiare: il signor Begheldo è coniugato in regime di comunione dei beni con la signora Modena ed il nucleo familiare è composto dai medesimi (Doc_09: certificato di residenza e stato famiglia);

4.2) situazione reddituale: come anticipato, il signor Begheldo è occupato a tempo indeterminato con mansioni di autista presso la società Trailer S.p.A., corrente in Brescia (mentre la signora Modena è disoccupata a far data dal 2007); di seguito il riepilogo dei redditi percepiti negli ultimi tre anni in base alla documentazione attualmente disponibile:

ANNO	2016	2017	2018
BEGHELDO R.	€ 24.676,00	€ 24.688,00	€ 25.416,00
MODENA M.	0	0	0

Il reddito mensile medio del nucleo familiare ammonta pertanto a poco più di 2.000,00 euro mensili, oltre a circa 180,00 euro mensili che il signor Begheldo percepisce a titolo di rendita per inabilità permanente a seguito dell'infortunio di cui sopra si è fatto cenno (**Doc_10**: copia dichiarazioni dei redditi ultime tre annualità; **Doc_11**: copia prospetto rendita Inail);

4.3) situazione patrimoniale:

4.3.1) *beni immobili*: il ricorrente è comproprietario con la moglie, in ragione della metà ciascuno, dell'abitazione con garage di pertinenza sita in Cavarzere (VE) – Via L. Da Vinci n. 13/S, in cui risiede la famiglia..

I beni risultano così catastalmente identificati:

Comune di Cavarzere

Catasto Fabbricati

Fg. 48 – part. 2244 – sub. 88 – cat. A/2 – cl. 5 - vani 3 – r.c. euro 216,91;

Fg. 48 – part. 2244 – sub. 34 – cat. C/6 – cl. 6 – mq 18 – r.c. euro 36,26.

(cfr. All. 13.01 e 13.1 alla Relazione Particolareggiata);

4.3.2) *beni mobili registrati*: il signor Begheldo è proprietario dell'autovettura marca Fiat modello Punto 1.6 benzina targata DR207ZZ – data immatricolazione 04.09.2008

(cfr. All. 14 alla Relazione Particolareggiata);

4.3.3) *beni mobili*: il ricorrente è proprietario, unitamente alla moglie, degli arredi presenti nell'abitazione di residenza, di cui sopra.

4.4) sulle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare (Doc 12):

VOCE DI SPESA	IMPORTO/MESE
Spese condominiali	<u>€ 65,00</u>
Utenze	€ 211,00
Generi alimentari	€ 840,00
Automobile	€ 115,00
Spese mediche	€ 20,00
Abbigliamento	€ 30,00
Animali domestici	€ 50,00
Totale	€ 1.331,00

4.5) sugli eventuali atti di disposizione: il ricorrente **non** ha posto in essere atti di disposizione negli ultimi cinque anni.

*

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Un tanto premesso, si illustra di seguito la proposta di Piano del Consumatore (speculare a quella della signora Modena, di cui al separato ricorso e da trattarsi congiuntamente) che il signor Begheldo intende sottoporre, la quale tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso del medesimo:

i) SOMMA MENSILE MESSA A DISPOSIZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI: euro 850,00

ii) DURATA DEL PIANO: nove anni;

iii) PAGAMENTI PREVISTI:

- percentuale del 100% dei crediti in prededuzione (euro 3.142,00);

- percentuale del 100% del credito ipotecario (euro 52.080,00) che quindi sarà soddisfatto integralmente prima della sua naturale scadenza, prevista per il 10.01.2037 a fronte della rinegoziazione risalente al 2014, di cui infra;

- percentuale del 38,29% dei crediti chirografari.

L'Organismo adito ha attestato la fattibilità di detto piano, nonché la probabile convenienza del medesimo rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012; ed invero, per quanto rilevato (cfr. pagg. 18 – 20 Relazione):

- l'ipotetico ricavato della vendita in ambito concorsuale dell'immobile di cui sopra, potrebbe quantificarsi in euro 56.250,00;

- l'ipotetico ricavato della vendita dell'autovettura di cui sopra potrebbe quantificarsi in euro 2.000,00;

- l'ipotetico ricavato della vendita del mobilio di cui sopra potrebbe quantificarsi in euro 1.000,00

per un ammontare complessivo pari ad euro 59.250,00, cui dovrebbe aggiungersi la percentuale di circa il 20% dello stipendio netto che il signor Begheldo potrebbe mettere a disposizione per i quattro anni di durata della liquidazione, pari a 24.000,00 euro, per un totale di euro 83.250,00.

Considerati i costi della procedura, quantificabili in euro 16.362,00 come indicato nella Relazione Particolareggiata, ed il credito con privilegio ipotecario, pari ad euro 52.080,00, per i creditori chirografari residuerebbe la somma di euro 14.807,00, in luogo dei 36.578,00 previsti dalla congiunta Proposta di Piano del Consumatore, con riduzione pertanto della percentuale di pagamento dal 38,29% al 15,50%.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente auspica pertanto nella favorevole valutazione della presente Proposta, ritenendo si tratti della migliore opportunità di soddisfazione per i creditori (propri e della moglie) ed al contempo di una concreta possibilità di "ripartenza" del nucleo familiare, in coerenza con *ratio*, spirito e finalità di cui alla L. n. 3/2012.

Tutto ciò premesso, il signor Raffaele Begheldo, *ut supra* rappresentato e difeso

chiede

che l'Ill.mo Tribunale di Venezia Voglia

- dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 10 e ss. della L. n. 3/2012 per la composizione della sopradescritta crisi da sovra indebitamento;
- sussistendone i presupposti, provvedere alla riunione del procedimento di cui al presente ricorso con quello separatamente promosso dal coniuge Modena Marianna e/o comunque alla loro trattazione congiunta, stante l'unitarietà ed inscindibilità della proposta di Piano del Consumatore formulata dai coniugi ed attestata dall'Organismo di Composizione della Crisi adito;
- fissare con decreto l'udienza ex art. 10 L. n. 3/2012;
- se ritenuti sussistenti i presupposti di legge, omologare il Piano del Consumatore proposto congiuntamente al coniuge Modena Marianna.

Si dimettono i seguenti documenti:

Doc_01: istanza di nomina del Gestore della Crisi;

Doc_02: copia pec nomina Gestore della Crisi;

Doc_03: Relazione Particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. n. 3/2012 del O.C.C. del Veneziano e relativi allegati;

Doc_04: copia ricorso congiunto depositato il 10.12.2019 e comunicazioni pec di accettazione e consegna;

Doc_05: copia provvedimento del Presidente della I Sezione 07.01.2020 e comunicazione pec della Cancelleria del 08.01.2020 di trasmissione del fascicolo;

Doc_06: elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;

Doc_07: copia del preventivo dell'O.C.C. del Veneziano sottoscritto per accettazione;

Doc_08: copia comunicazione attestante saldo negativo cc presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Doc_09: certificato di residenza e stato famiglia con relativa attestazione di conformità all'originale;

Doc_10: copia dichiarazioni dei redditi ultime tre annualità;

Doc_11: copia prospetto rendita Inail;

Doc_12: prospetto spese sostentamento.

*** **

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che esso è dovuto nella misura fissa di euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso, li 20 gennaio 2020

Avv. Francesco Murgia



MANDATO

I sottoscritti Begheldo Raffaele e Modena Marianna

DELEGANO

l'Avv. Francesco Murgia del foro di Treviso con Studio ivi in Piazza dei Signori n. 4, a rappresentarci e difenderci anche disgiuntamente in ogni fase e grado del presente procedimento anche d'appello, compresi i procedimenti cautelari, di esecuzione ed eventuali opposizioni, di riassunzione, di impugnazione, conferendo ogni facoltà di legge comprese quelle di proporre domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, conciliare, quietanzare ed incassare somme, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni, deferire giuramento decisorio, eleggere domicili, nonché di nominare, sostituire a sé e revocare altri procuratori. Dichiarano, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/03 e successive modifiche, nonché del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) di essere stati resi edotti che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto, conseguentemente, il nostro consenso al loro trattamento.

Prendono, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Acconsentono che il pagamento delle prestazioni professionali avvenga sulla scorta delle tariffe forensi vigenti al momento del pagamento, senza vincolo di massimale.

Dichiarano, altresì, di essere stati informati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Dichiarano, infine, di essere stati informati, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli articoli 2 e seguenti del medesimo decreto.

Eleggono domicilio presso

Begheldo Raffaele



Modena Marianna



La firma è autentica

Avv. Francesco Murgia

